



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO **DECISIONE N. 12/2025**

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 012/FITDS/2025 RG. PROC. FED.
F.I.T.D.S

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente
- Avv. Maurizio Ricci Vice Presidente
- Avv. Stella Frascà Componente ed estensore

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 012/FITDS/2025 RG. PROC. FED.
F.I.T.D.S promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del **17 Aprile 2025** a carico di:

- **Raffaella PESSINA**, c.f. [REDACTED] tesserata FITDS n. [REDACTED] agonista RO iscritta alla **PALERMO TIRO DINAMICO ASD** domiciliata come in atti, e difesa dall'Avv. Marcello Assante del Foro di Palermo

VIOLAZIONI CONTESTATE

incolpata ai sensi dell'art. 4 n. 1 lett. a) del RGD F.I.T.D.S. in relazione all'art. 11 del Regolamento SAFRO FITDS (ed. 16.12.2024) perché, attinta da procedimento disciplinare (FITDS/2024/0003 - deferimento del 20.02.2025 comunicato in pari data), continuava a svolgere attività inerente al settore arbitrale, in particolare continuando a esercitare le funzioni di Convocatore di Macroarea 8. Condotta aggravata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Regolamento degli ufficiali di gara Range Officer (ed. 16.12.2024) poiché all'epoca dei fatti ricopriva la qualifica di Range Officer (a tutt'oggi qualifica ricoperta).

Fatti avvenuti fra i giorni 11 e 13 marzo 2025.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In occasione dell'organizzazione della Terza prova del Campionato Federale MA8, prevista presso il Poligono di Sigonella (CT) nei giorni 15 e 16 marzo 2025, il signor Carlo Giunta inviava una comunicazione email anche alla Procura Federale, rappresentando difficoltà nel reperire RROO. La Procura Federale, nella persona del precedente incaricato, chiedeva di essere messa in copia conoscenza di tutte le comunicazioni attinenti l'organizzazione della competizione.

Dalla corrispondenza, allegata al fascicolo d'indagine, emergeva chiaramente come l'odierna incolpata stesse svolgendo le funzioni di Convocatore di Macroarea 8 nonostante in data 20 febbraio 2025 le fosse stato notificato il deferimento n. FITDS/2024/0003 concluso con accoglimento di istanza di applicazione pena su accordo delle parti in data 9 maggio 2025 decisione N. 3.

All'udienza del 20 giugno 2025 la Procura Federale concludeva chiedendo la sospensione dell'incolpata per mesi 4. La difesa chiedeva il proscioglimento ed in subordine l'applicazione del minimo edittale.

Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio pronunciando la seguente

* D E C I S I O N E *

La signora Raffaella Pessina, tesserata FITDS n. █████ agonista RO iscritta alla PALERMO TIRO DINAMICO ASD, dal sistema GES.SO. FITDS risulta ricoprire la qualifica di Range Officers, ruolo disciplinato in tutte le sue accezioni dal Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO FITDS). Il Regolamento attualmente in vigore, deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22.1.25, prevede all'art. 11 comma 1 lett. c) la sospensione dall'Albo per l'avvio di procedimento disciplinare o per sanzioni degli Organi di Giustizia".

Orbene, dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione in atti emerge chiaramente la responsabilità dell'incolpata in ordine a quanto contestato nel capo di incolpazione. Alla Pessina, infatti, in data 20 febbraio 2025, è stato notificato atto di deferimento per il procedimento FITDS/2024/0003. Sebbene detto procedimento si sia concluso solo in data 9 maggio u.s. - Decisione di accoglimento istanza di applicazione sanzione su richiesta delle parti N. 3 del 9 maggio 2025 - la contestazione trova fondamento in quanto l'avvio del procedimento disciplinare consiste nella notifica dell'atto di deferimento e la sospensione, in base a quanto sancito dal Regolamento SAFRO, si applica automaticamente in caso di procedimento disciplinare. La sospensione termina all'esito del procedimento in caso di archiviazione o proscioglimento o alla

scadenza della sanzione irrogata. Secondo il comune orientamento il procedimento disciplinare ha avvio con la formulazione dell'incolpazione in seno all'atto di deferimento è, dunque, questo il momento dal quale computare il termine di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) Reg. SAFRO.

E' pertanto pacifico che la signora Pessina nelle date indicate, 11-13 marzo 2025, non potesse svolgere alcuna attività inerente il proprio ruolo, né coadiuvare l'organizzazione dell'evento gara né inviare le convocazioni agli ufficiali di gara come invece ampiamente dimostrato in atti.

In conclusione in ragione della documentazione acquisita si ritiene raggiunta la prova della responsabilità della deferita e valutata la condotta della stessa e tutte le circostanze connesse si ritiene congruo comminarle la sanzione della sospensione per mesi due.

P.Q.M.

Il tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

*** D I C H I A R A ***

Raffaella PESSINA, c.f. [REDACTED] tesserata FITDS n. [REDACTED], agonista RO iscritta alla PALERMO TIRO DINAMICO ASD domiciliata come in atti, e difesa dall'Avv. Marcello Assante del Foro di Palermo

responsabile della violazione così come formulata nel capo di incolpazione dal Procuratore Federale e per l'effetto

C O M M I N A

alla deferita Raffaella PESSINA, c.f. [REDACTED] tesserata FITDS n. [REDACTED] agonista RO iscritta alla PALERMO TIRO DINAMICO ASD domiciliata come in atti, e difesa dall'Avv. Marcello Assante del Foro di Palermo la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di mesi 2.

Il Tribunale Federale riserva il deposito della motivazione nel termine ex art. 53, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Roma il 30 Giugno 2025

Presidente del Tribunale Federale



Vice Presidente
Avv. Maurizio RICCI

Componente estensore
Avv. Stella Frascà

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci
Luogo: Forlì
Data: 30/06/2025 14:46:20



Firmato digitalmente da:
STELLA FRASCA'
30/06/2025 15:04